

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI TORINO

Sezione lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Per: sig.ra **Giovanna ZANGARI** (C.F. ZNGGNN82H49L628S) nata a Vallo della Lucania il 09.06.1982 ed ivi residente alla Via A. De Hippolytis n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. **Matteo RICCHIUTI** (C.F. RCCMTT83E02L628N) e dall'Avv. **Francesco Paolo ZANGARI** (C.F. ZNGFNC78E16L628T), entrambi del Foro di Vallo della Lucania, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, giusta procura rilasciata in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Vallo della Lucania alla Via A. De Hippolytis n. 15. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.matteoricchiuti@pec.it e avvfrancescozangari@pec.it)

-ricorrente-

contro: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., con sede in Roma al Viale di Trastevere n. 76/A (00153 - RM) domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino** (C.F. 80101970012), in persona del l.r.p.t., con sede in Torino (TO - 10129) alla Via dell'Arsenale n. 21 (indirizzo p.e.c. estratto dal Registro PP.AA. *ads.to@mailcert.avvocaturastato.it*)

- resistente -

nonché nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE (C.F. 97613140017), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Corso Vittorio Emanuele II (10121 - TO), domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino** (C.F. 80101970012), in persona del l.r.p.t., con sede in Torino (TO - 10129) alla Via dell'Arsenale n. 21 (indirizzo p.e.c. estratto dal Registro PP.AA. *ads.to@mailcert.avvocaturastato.it*)

- ulteriore parte resistente -

e nei confronti di

I docenti inseriti nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) della Provincia di Torino di II fascia per la classe di concorso A-045, pubblicata il 30.08.2022, e che hanno ricevuto nomine con contratti a tempo determinato, a seguito dei bollettini di conferimento incarichi



pubblicati il 08/09/2022, 19/09/2022 e 05/10/2022 limitatamente a coloro ivi individuati con posizioni nn. 297, 300, 301, 307, 308, 310, 311, 343 e 364;

- ulteriori parti resistenti -

PREMESSA

1) La sig.ra Giovanna Zangari, è docente precaria, in possesso di regolare titolo di accesso per le seguenti classi di concorso A045 – Scienze Economico – Aziendali, A047 – Scienze Matematiche Applicate e ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di II grado;

2) Nel rispetto dei termini e dei modi previsti dalla O.M. n. 112 del 06.05.2022 (art. 7) (*all.n.1*) e successivo avviso di cui alla Nota Ministero dell'Istruzione n. 18095 dell'11.05.2022 (*all.n.2*), l'istante, in data 31.05.2022, ha presentato istanza finalizzata all'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto GPS di II Fascia, istituite ai sensi dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 3.5.1999 n. 124, per le supplenze di scuola secondaria di I e II grado, nella Provincia di Torino (*all.n.3*);

3) La Prof.ssa Zangari, in data 16.08.2022, nei termini e nei modi prescritti dalla Nota del Ministero dell'Istruzione n. 28656 del 01.08.2022 (*all. n. 4*), ha quindi presentato apposita istanza per la partecipazione alle procedure di attribuzione del/dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112, esprimendo le preferenze per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e su spezzoni di ore, in relazione alle scuole e ai distretti ivi specificati, limitatamente alla classe di concorso A045 – Scienze Economico – Aziendali (*all. n. 5*)

4) a seguito della pubblicazione delle predette GPS la ricorrente è stata collocata in seconda fascia, in posizione 254 con punteggio 53, per la classe di concorso A-045; (*all. n. 6, che riporta, del file excel pubblicato, solo la classe di concorso A-045 per ragioni di dimensione di file. La graduatoria è comunque consultabile nella sua interezza sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*);

5) successivamente sono stati pubblicati una serie di bollettini, per la convocazione e attribuzione degli incarichi in persone di aspiranti con punteggio e posizione inferiore alla ricorrente, e segnatamente come appresso specificato:

- **PRIMO** bollettino del 30.08.2022: con tale bollettino vengono eseguite le nomine delle posizioni n. 258 e n. 293 della GPS di seconda fascia per la classe di concorso A045, inerenti



nomine su spezzone di orario presso I.I.S. MICHELE BUNIVA e I.I.S. G. FERRARIS SERALE, per i quali l'istante non ha espresso la preferenza (*all.n.7*);

- **SECONDO** bollettino del 08.09.2022: con tale bollettino vengono eseguite le nomine dalla posizione n. 297 alla posizione n. 334 della GPS di seconda fascia per la classe di concorso A045. In questo caso vengono eseguite n. 10 nomine di docenti con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente (297, 300, 301, 303, 306, 307, 308, 310, 311 e 334), di cui **SETTE** (posizioni evidenziate 297, 300, 301, 307, 308, 310 e 311) relative, a vario titolo, a contratti annuali, fino a termine attività didattiche e su spezzoni, in relazione a scuole (I.I.S. P. BOSELLI SERALE) che pure erano state oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore (**254 con punteggio 53**), come di seguito riportato, per estratto (*all. n. 8*):

Classe di concorso	Fascia	Posizione	Punteggio	Codice scuola	Denominazione scuola	Tipo contratto
A045	GPS Fascia 2	297	47.5	TOIS053004	I.I.S. V. BOSSO - A. MONTI	ANNUALE
A045	GPS Fascia 2	300	47	TOIS037006	I.I.S. SELLA AALTO LAGRANGE	ANNUALE
A045	GPS Fascia 2	301	47	TOIS008006	I.I.S. BALDESSANO-ROCCATI	ANNUALE
A045	GPS Fascia 2	303	47	TOIS06800T	RUSSELL - MORO – GUARINI	ANNUALE
A045	GPS Fascia 2	306	46.5	TORC01752A	E. FERRARI IPC SERALE	FINO A TERMINE ATT. DIDATT
A045	GPS Fascia 2	307	46	TOIS003003	I.I.S. E. MAJORANA	FINO A TERMINE ATT. DIDATT
A045	GPS Fascia 2	308	46	TORC05251L	I.I.S. P. BOSELLI SERALE	ANNUALE
A045	GPS Fascia 2	310	46	TOTD090008	ITC G. SOMMEILLER	SPEZZONE 7 ORE
A045	GPS Fascia 2	311	46	TOIS02100L	O. ROMERO	ANNUALE
A045	GPS Fascia 2	334	43.5	TORC01950X	I.I.S. G. FERRARIS SERALE	SPEZZONE 7 ORE
A045	GPS Fascia 2	336	43	TORC02850P	B. VITTONI – SERALE	SPEZZONE 7 ORE

- **TERZO** bollettino del 19.09.2022: con tale bollettino vengono eseguite le nomine dalla posizione n. 343 alla posizione n. 362 della GPS di seconda fascia per la classe di concorso A045. In questo caso vengono eseguite n. 2 nomine di docenti con punteggio e posizione inferiori a quello della ricorrente (343, 362), di cui **UNA** (posizione evidenziata 343) relativa a contratto



annuale in relazione a una scuola (I.I.S. P. BOSELLI SERALE) che pure era stata oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore (254 con punteggio 53), come di seguito riportato, per estratto (*all. n. 9*):

Classe di concorso	Fascia	Posizione	Punteggio	Codice scuola	Denominazione scuola	Tipo contratto
A045	GPS Fascia 2	343	42.5	TORC05251L	I.I.S. P. BOSELLI SERALE	ANNUALE
A045	GPS Fascia 2	362	41	TORC02850P	B. VITTONI - SERALE	SPEZZONE 11 ORE

- **QUARTO** bollettino del 05.10.2022: con tale bollettino vengono eseguite le nomine dalla posizione n. 364 alla posizione n. 367 della GPS di seconda fascia per la classe di concorso A045. In questo caso vengono eseguite n. 2 nomine di docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente (364, 367), di cui **UNA** (posizione evidenziata 364) relativa a contratto annuale in relazione a una scuola (I.I.S. P. BOSELLI SERALE) che pure era stata oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore (254 con punteggio 53), come di seguito riportato, per estratto (*all. n. 10*):

Classe di concorso	Fascia	Posizione	Punteggio	Codice scuola	Denominazione scuola	Tipo contratto
A045	GPS Fascia 2	364	41	TORC05251L	I.I.S. P. BOSELLI SERALE	ANNUALE
A045	GPS Fascia 2	367	41	TORC02850P	B. VITTONI - SERALE	SPEZZONE 11 ORE

- **QUINTO** bollettino del 12.10.2022 e **SESTO** bollettino del 18.10.2022: con tali bollettini sostanzialmente è stata eseguita la nomina su spezzone di orario a docente in posizione n. 375 punteggio 41, in relazione a **UNA** scuola (A. GOBETTI MARCHESINI – CASALE - ARDUINO) per la quale la ricorrente non aveva fatto la scelta nella domanda.

6) quindi, a seguito della pubblicazione di ben sei bollettini di conferimento di nomine, ad oggi, la prof.ssa Giovanna Zangari non è stata aggiudicataria di alcuna nomina relativa alla classe di concorso e alle sedi da ella indicate, dovendosi riscontrare che, come sopra evidenziato e debitamente documentato, numerosi docenti collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla sua, hanno ottenuto incarichi di supplenza al 30 giugno oppure al 31 agosto nelle stesse sedi dalla ricorrente indicate.

7) a nulla è valsa la richiesta di informazioni inoltrata a mezzo p.e.c. in data 08.09.2022 all'indomani della pubblicazione del secondo bollettino, non avendo l'istante mai ricevuto alcun riscontro in merito (*all. n. 17*)



Ebbene tutto quanto sopra premesso e considerato, la mancata nomina della prof.ssa Giovanna Zangari nella classe di concorso e per le sedi dalla stessa indicate nella Provincia di Torino, e quindi il mancato incarico mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato sino alla data del 30/06 o comunque del 31/08, costituisce una illegittima compromissione dei diritti della ricorrente, la quale quindi chiede che le venga riconosciuto giudizialmente il diritto ad essere assunta dagli enti resistenti per l'intera annualità o fino alla fine delle attività didattiche, disapplicati i bollettini di nomina GPS II fascia della Provincia di Torino come sopra richiamati, in ossequio alla graduatoria e alle preferenze e scelte rese, invocando altresì, all'uopo, la tutela cautelare ricorrendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, e ciò per i seguenti:

MOTIVI

I - DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE DESTINATARIA DI INCARICO ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN RELAZIONE ALLA GPS DI SECONDA FASCIA PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI TORINO. ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE.

a) Necessaria premessa. Normativa di riferimento e possesso dei requisiti della prof.ssa Giovanna Zangari.

Con O.M. 116 del 06.05.2022¹ il Ministero dell'Istruzione – per quanto in questa sede rileva – ha previsto una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata, in quanto l'assegnazione degli stessi è affidata a un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura. Come previsto da tale Ordinanza la stipula dei contratti a tempo determinato avviene subordinatamente alle immissioni in ruolo e all'assegnazione al personale docente di ruolo delle dotazioni organiche e comunque alle modalità di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3.

Difatti il comma 4, del citato art. 2 testualmente prescrive che: *"In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento,*

¹ Come previsto dall'art. 1, tale O.M. *"disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*.



su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti".

Il successivo comma 5 prevede che ai fini dell'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle summenzionate lettere a) e b) del citato comma 4, subordinatamente all'utilizzo delle GAE (e quindi in caso di incapacienza ed esaurimento delle stesse), *"si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3"*.

L'art. 3 da ultimo citato espressamente ai commi nn. 1 e 2, espressamente prevede che prevede che: *"1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). 2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale."*

Il successivo comma 3 prevede che l'aggiornamento e i nuovi inserimenti in GPS, le posizioni e i punteggi e le precedenze, sono determinati *"sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2"*. Tale articolo 3, in sintesi, per quanto in questa sede rileva, prevede che:

- i titoli dichiarati dall'aspirante nell'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione;
- Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce. In relazione alla seconda fascia e alle classi di concorso di cui alla Tabella A (in cui rientra la ricorrente in relazione alla classe di concorso A-045), essa è costituita dai soggetti in possesso, alternativamente, di uno sei seguenti requisiti:



possesso 24 CFU/CFA nelle materie pedagogiche, abilitazione su altra classe di concorso, precedente inserimento nella seconda classe di concorso (cfr. *art. 3, comma 9, lett.b, sub. i*).

Vengono poi richiesti quali requisiti generali tra cui la cittadinanza italiana (art. 6).

Ebbene, come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente era (all'atto della domanda) ed è tutt'ora, come pure dichiarato nella domande allegate del 31.05.2022 e del 16.08.2022, in possesso di regolare titolo di accesso per la classe concorsuale A042 e degli ulteriori titoli di ammissione e non, valutati ai fini del punteggio (cfr. titolo di studio, possesso di 24 CFU/CFA, certificato livello C2 di Inglese, n. 2 Master di I livello, EIPASS ed altri *all. n. 11*), nonché i titoli di servizio dichiarati pure nella domanda del 31.05.2022 (*all. n. 12*, contratti di lavoro e buste paga incarichi del precedente biennio): la prof.ssa Zangari ha quindi già ricevuto, in passato, per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, incarichi di supplenza con contratto a tempo determinato nella stessa classe di concorso (A045) oltre che nella classe di concorso A047, ed in particolare:

- dal 22.02.2021 al 21.04.2021 e, con distinto contratto, dal 22.04.2021 al 16.06.2021 presso l'IIS BALDESSANO-ROCCATI (su A047);
- dal 01.10.2021 al 31.05.2022 presso l'IIS BALDESSANO-ROCCATI presso IIS P. BOSELLI SERALE (su A045);

D'altronde, la valutazione sulla sussistenza dei titoli di accesso e la valutazione dei titoli ai fini dell'attribuzione del punteggio è già stata positivamente eseguita dal Ministero e Ufficio scolastico resistenti, in quanto la prof.ssa Zangari è stata evidentemente e validamente inserita nelle graduatorie GPS di II fascia, con il corretto punteggio di 53 punti.

Tanto evidenziato, con riferimento specifico alla procedura di nomina del docente da GPS II fascia si evidenzia ulteriormente quanto appresso.

L'istante, come documentato, ha presentato le istanze di inserimento/aggiornamento nella graduatoria GPS, in ottemperanza e nei modi previsti dall'art. 7 dell'OM 116 del 06.05.2022 e quindi mediante la procedura informatica.

In particolare, l'istante ha depositato l'istanza di aggiornamento/inserimento in GPS per la Provincia di Torino il 31.05.2022, quindi nel termine di cui all'avviso NOTA 18095 dell'11.05.2022, emessa in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022, indicando, tra le altre cose, come evidenziato, i titoli di accesso richiesti, i titoli di servizio e valutabili.



La ricezione da parte del sistema del M.I., e quindi l'invio entro i termini, sono attestati dalla presenza di un numero protocollo rilasciato sulla domanda e dalla data di presentazione ivi contenuta (cfr. *all.ti 3 e 5*).

Come previsto dall'art. 12 dell'OM in esame, il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche avviene con modalità informatizzata. Ivi si specifica che hanno diritto a conseguire le supplenze *“esclusivamente gli aspiranti [...] che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero”*

L'art. 12, comma 3, prevede che *“Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”*. Il successivo comma 4 precisa i casi in cui debba considerarsi rinunciatario un aspirante, ovvero nel caso in cui non sia presentata l'istanza (di conferimento incarico) e *“la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”*, limitatamente alle preferenze non espresse. *“Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”* (art. 12, comma 4)

Ebbene la prof.ssa Giovanna Zangari, come evidenziato nelle premesse, ha fatto domanda di attribuzione dell'incarico di cui all'art. 12 citato entro il termine del 31.08.2022, come da domanda che si allega, effettuando le preferenze per il tipo di contratto, per le sedi e tipologia di posto in relazione alla sua classe di concorso.

Da un esame di detta domanda non pare sussistono ragioni di esclusione o per i quali la ricorrente debba essere preferita da aspiranti in graduatoria con punteggio e posizioni più bassi, come accaduto, se si considera che detti aspiranti sono stati preferiti proprio in relazione alle stesse ed identiche preferenze pure fatte dall'istante per la sede, il tipo di posto e classe di concorso.



Non v'è motivo alcuno per quale si possa considerare legittimamente scavalcata la ricorrente!

Se in esito al bollettino n. 1 e nn. 5 e 6 lo scavalcamento dell'istante potrebbe sembrare in linea con il dettato di cui all'art. 12 (di cui in ogni caso si deduce la illegittimità e si chiede la disapplicazione), in quanto agli altri aspiranti successivi in graduatoria sono stati attribuiti incarichi per scuole non indicate dall'istante nelle preferenze, invero con riferimento agli incarichi attribuiti con i bollettini nn. 2, 3 e 4, lo scavalcamento della ricorrente è del tutto arbitrario e privo di giustificazione, e quindi errato ed illegittimo (per sole opportune ragioni di completezza, si precisa che alcune delle posizioni – di cui ai bollettini citati - che sono state illegittimamente preferite all'istante, nei bollettini riportano un numero di posizione aumentato di una unità rispetto a quello della graduatoria generale, probabilmente a causa di adeguamenti necessitati dopo la pubblicazione della GPS - ad es. la pos. 296 nella GPS generale, nel secondo bollettino è riportata al 297. Circostanza questa in ogni caso del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio).

In particolare, come riassunto nello schema appresso (tabella allegato n. 13) indicato la sig.ra Zangari è stata immotivatamente ed illegittimamente scavalcata dai seguenti nominativi e per le posizioni di cui pure alla tabella di cui appresso:

Posizione docente aspirante	Punteggio docente aspirante	Nominativo docente aspirante	Preferenza docente	Posizione docente convocato	Punteggio docente convocato	Nominativo docente convocato	Preferenza docente	Codice mecc. scuola	Denominazione scuola	Tipo contratto/Tipo cattedra/Ore spezzone
254	53	ZANGARI GIOVANNA	4	297	47,5	ANTINOZZI ANTONIO	82	TOIS053004	I.I.S. V. BOSSO - A. MONTI	ANNUALE
254	53	ZANGARI GIOVANNA	13	300	47	FRANCESE SIMONA	6	TOIS037006	I.I.S. SELLA AALTO LAGRANG E	ANNUALE
254	53	ZANGARI GIOVANNA	10	301	47	LUCI VALENTINA	118	TOIS008006	I.I.S. BALDESSANO-ROCCATI	ANNUALE
254	53	ZANGARI GIOVANNA	21	303	47	LANGIANESE INCORONATA GRAZIA	6	TOIS06800T	RUSSELL - MORO – GUARINI	ANNUALE



254	53	ZANGARI GIOVANNA	8	307	46	NOTO CARMELINA	11	TOIS003003	I.I.S. E. MAJORANA	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
254	53	ZANGARI GIOVANNA	56	308	46	CUSENZA VIVIANA	24	TORC05251L	I.I.S. P. BOSELLI SERALE	ANNUALE
254	53	ZANGARI GIOVANNA	42	310	46	MARINO ANTONIO	66	TOTD090008	ITC G. SOMMEIL LER	SPEZZONE 7 ORE
254	53	ZANGARI GIOVANNA	56	343	42.5	MAGLIOCCO FABIOLA	3	TORC05251L	I.I.S. P. BOSELLI SERALE	ANNUALE
254	53	ZANGARI GIOVANNA	56	364	41	SGAMBATI STEFANO	94	TORC05251L	I.I.S. P. BOSELLI SERALE	ANNUALE

Si potrà notare, infatti, non solo la posizione in graduatoria e il punteggio della ricorrente superiore a quello dei colleghi a cui è stato attribuito l'incarico, ma anche l'identità della scuola e della tipologia di contratto oggetto di preferenza da parte della ricorrente.

Nessun rilievo ha poi (come per alcuni dei casi summenzionati) il cronologico della preferenza indicato nella domanda, in quanto da nessuna parte della normativa in esame risulta che debba essere preferito per l'attribuzione in relazione a una scuola e a un tipo di contratto chi, pur avendo un punteggio e posizioni inferiori, abbia espresso la preferenza per una scuola con un numero di cronologico più basso nella sua domanda. Sarebbe d'altronde del tutto irragionevole.

L'esclusione della ricorrente dalle attribuzioni degli incarichi annuali o fino a fine attività didattiche appare essere quindi illegittima ed ingiustificata.

Né tantomeno potrebbe essere considerata l'istante come rinunciataria per non aver inserito il tipo di posto, e ciò per una serie di concomitanti ragioni:

a) dall'interpretazione letterale della norma summenzionata (art. 12, comma 4, OM citata), non pare che la mancata indicazione del solo "TIPO DI POSTO", come accaduto per l'istante, possa determinare una rinuncia.



Ivi è infatti specificato che costituisce rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto e, nel secondo periodo dello stesso comma, che *“Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”*.

Dalla lettura della disposizione appare evidente che l’ipotesi di esclusione (rinuncia) debba essere limitata alle domande prive dell’indicazione di sede, di classe di concorso e di tipologie di posto, congiuntamente, e non alternativamente.

Altra possibile lettura parrebbe limitare l’esclusione a chi pur avendo indicato la sede, non ha indicato, poi, alternativamente o il tipo di posto (che può essere il sostegno) o la classe di concorso.

b) All’atto della compilazione on-line della domanda all’istante non era dato scegliere l’opzione riferita al tipo di posto. D’altronde esaminando la “Guida Rapida - operativa” (all. n. 14) messa a disposizione dallo stesso Ministero dell’Istruzione si afferma che la scelta del Tipo posto è limitata *“solo per la scuola dell’infanzia e primaria”*.

E’ evidente che non può e non deve essere una tale circostanza impeditiva dell’attribuzione della nomina alla ricorrente.

c) D’altronde, la classe di concorso quale preferenza per l’insegnamento è stata debitamente indicata in A045, non emergendo necessità alcuna di specificare il tipo di posto. Difatti, se interessata al sostegno, la ricorrente avrebbe inserito la classe di concorso ADSS.

II - Ulteriori profili di illegittimità della omessa attribuzione dell’incarico in favore della ricorrente.

a) In ogni caso, si evidenzia inoltre come sia la giurisprudenza amministrativa che di merito evidenziando la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell’azione amministrativa, ha tuttavia precisato che occorre assicurare, quali elementi di minima garanzia: *a)* la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; *b)* l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo; *c)* la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio di Stato,



Sezione VI, Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020, Tribunale di Frosinone 11/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 11/02/2022).

Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non pare siano stati assicurati, emergendo invero che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti - la ricorrente - incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.

b) D'altronde allo stato non sono comprensibili le ragioni per le quali l'istante non sia stata chiamata per l'attribuzione dell'incarico addirittura dopo alcune chiamate/bollettini che hanno visto lo scorrimento ulteriore della graduatoria.

Sarebbe evidente, infatti, la illegittimità dell'operato di parte resistente mediante il sistema informatico/algoritmo utilizzato, laddove dovesse emergere, come in realtà pare essere, che, dopo il bollettino n. 1 (per il quale non ha la ricorrente ottenuto la chiamata per quella scuola per mancanza di sede espressa), non si sia ripartiti dal suo nominativo (quello della ricorrente) per i successivi turni di nomina per conferire ulteriori supplenze per disponibilità sopraggiunte per la medesima classe di concorso.

Anche sotto tale profilo la condotta e/o il funzionamento dell'algoritmo pare essere del tutto errato ed illegittimo.

III – RICHIESTA DISAPPLICAZIONE OM 112/2022.

Come illegittimo, e quindi da disapplicare, è l'OM 112 del 2022, nella parte in cui all'art. 12, comma 11, dispone testualmente che *"Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento"*.

Anche in questo caso tale disposizione pare limitare l'ambito di applicazione a chi volontariamente ha rinunciato all'assegnazione, e non a chi viene considerato rinunciatario (ipotesi che comunque si ripete non essere sussistente).

Ad ogni buon conto, tale disposizione si pone in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano e segnatamente con il **principio del merito** proprio delle procedure concorsuali che, come affermato dalla giurisprudenza, impone di privilegiare criteri di selezione meritocratica. Come



affermato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. ex pluribus sentenza n. 41 del 2011), *“il principio del merito è posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”*.

La norma in esame, difatti, si pone in posizione di evidente contrasto con il predetto principio che trova espressione nella Costituzione negli artt. 3, 51 e 97. Appare davvero irragionevole, ponendo un sacrificio inaccettabile al principio del merito, la disposizione summenzionata nella parte in cui, non consente di ripartire con lo scorrimento della graduatoria dalla posizione dell'aspirante (che nella prima fase di attribuzione non aveva scelto la sede per la quale è stata data la nomina), con partecipazione ad ulteriore fase di attribuzione, nel caso sopraggiungano disponibilità di posti in relazione a scuole per le quali esso aspirante ha invece indicato la sede. Ration per cui, subordinatamente ai precedenti motivi si fa istanza affinché previa disapplicazione dell'OM n. 112 del 06.05.2022, venga dichiarata la illegittimità dell'operato dei resistenti, con conseguente attribuzione dell'incarico in favore della ricorrente.

IV – INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO E DELLA SEDE DI SPETTANZA DELLA RICORRENTE.

Come in precedenza evidenziato nelle tabelle sopra riportate, alla ricorrente è stato illegittimamente negato il diritto a vedersi destinataria dell'attribuzione/nomina per una serie di incarichi che invece sono stati attribuiti a docenti con punteggio e posizione nettamente inferiori.

Lo scorrimento ordinario e normale della graduatoria, avrebbe comportato in favore della ricorrente l'attribuzione degli incarichi per l'insegnamento nella classi di concorso A045 – SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI, nei seguenti istituti con i seguenti tipo di contratto/cattedra (cfr. tabella 13):

TOIS053004	I.I.S. V. BOSSO - A. MONTI	ANNUALE
TOIS037006	I.I.S. SELLA AALTO LAGRANGE	ANNUALE
TOIS008006	I.I.S. BALDESSANO-ROCCATI	ANNUALE
TOIS06800T	RUSSELL - MORO – GUARINI	ANNUALE
TOIS003003	I.I.S. E. MAJORANA	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
TORC05251L	I.I.S. P. BOSELLI SERALE	ANNUALE
TOTD090008	ITC G. SOMMEILLER	SPEZZONE 7 ORE
TORC05251L	I.I.S. P. BOSELLI SERALE	ANNUALE
TORC05251L	I.I.S. P. BOSELLI SERALE	ANNUALE



VI – ISTANZA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

Come noto e pure previsto dall'O.M. n. 112 del 2022, l'attribuzione delle supplenze annuali, avvengono in relazione ai posti che si sono resi vacanti o disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, mentre per le attribuzioni di supplenze fino al termine delle attività didattiche, in relazione a posti non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. L'ultimo bollettino che utilmente poteva determinare l'attribuzione dell'incarico in favore della ricorrente, è il bollettino n. 4 pubblicato il 05/10/2022.

Ciò lascia presumibilmente intendere che difficilmente potranno esservi ulteriori chiamate per l'istante, visto non solo il tempo trascorso ma l'illegittimo criterio utilizzato, il che determina una inaccettabile e non condivisibile perdita economico-lavorativa-professionale, quindi sia sotto il profilo del mancato guadagno della retribuzione che avrebbe percepito sia sotto il profilo della mancata assegnazione dei 12 punti utili alla carriera professionale.

Si chiede quindi prioritariamente in via cautelare, che all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, Voglia ordinare al Ministero dell'Istruzione l'attribuzione alla ricorrente di un incarico a tempo determinato al 31 agosto, al 30 giugno, o alla fine delle attività didattiche in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata, sussistendo a pieno titolo il *fumus boni iuris* per le ragioni esposte ed evidenziate nel presente ricorso, mentre con riferimento al *periculum in mora*, come pure evidenziato in casi simili (*cfr. ex pluribus*, Tribunale di Frosinone ordinanza dell'11.02.2022), vista la situazione attuale di inoccupazione della ricorrente e il suo diritto a vedersi attribuito un incarico annuale, *il perpetrarsi della estromissione di fatto dalla intera procedura di reclutamento per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente. Gli effetti di tale pregiudizio sono poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento.*

D'altronde l'assenza di disponibilità economiche sulle quali la ricorrente aveva legittimamente confidato all'indomani della pubblicazione delle graduatorie, se si considera che negli anni precedenti è parimenti stata destinataria di incarichi di supplenza fino a fine delle attività



didattiche, pone la ricorrente nella posizione di disagio, anche con riferimento alle necessarie spese e costi della vita propri e della propria famiglia.

VII – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.

Alla luce di quanto evidenziato è evidente che l'illegittima condotta tenuta dal Ministero resistente ha determinato un danno alla ricorrente, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante.

In particolare, la ricorrente, previo accertamento del suo diritto ad essere destinataria di attribuzione di incarico annuale o fino a fine attività didattiche per le ragioni di cui è causa, ha altresì diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione non percepita a far data dal 08.09.2022 (data del primo conferimento di incarico a soggetto con posizione peggiore) e sino alla data di attribuzione del nuovo incarico.

VIII – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN VIA SUBORDINATA.

Subordinatamente alla richiesta di condanna del Ministero resistente alla attribuzione di un incarico in favore della ricorrente, previo accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, è evidente che, anche in tal caso, la prof.ssa Zangari si sia vista privata della possibilità di conseguire la retribuzione che legittimamente le sarebbe spettata nonché il punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere, e segnatamente il punteggio massimo attribuibile per l'intero anno o comunque per un periodo superiore a 166 giorni, detratti eventuali punteggi che saranno acquisiti per effetto di eventuali supplenze future che l'istante sarà chiamata ad effettuare.

Quindi subordinatamente, si chiede che il Ministero resistente venga condannato:

- a risarcire la ricorrente in misura corrispondente alla retribuzione che le sarebbe dovuta per l'incarico annuale e/o fino a fine servizio, detratte eventuali somme che le saranno eventualmente riconosciute per retribuzione in vista di eventuali incarichi di supplenza brevi;
- a riconoscere ed attribuirle il punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere, e segnatamente il punteggio massimo attribuibile per l'intero anno o comunque per un periodo superiore a 166 giorni (12 punti), detratti eventuali punteggi che saranno acquisiti per effetto di eventuali supplenze future che l'istante sarà chiamata ad effettuare.



Tanto premesso e considerato, ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c., la prof.ssa Giovanna Zangari, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Che l'On.le Tribunale Ordinario di Torino - sezione lavoro - Giudice a designarsi, previa fissazione dell'udienza di discussione della presente, ai sensi degli artt. 409 e ss, 669 bis e 700 c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) Preliminarmente in via cautelare inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, previa eventuale disapplicazione dei bollettini dal n. 2 al n. 4 di nomina nell'ambito della Provincia di Torino, nonché dell'O.M. n. 112 del 2022, per le ragioni di cui in narrativa, **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t. e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del l.r.p.t., di attribuire alla ricorrente un incarico a tempo determinato al 31 agosto, al 30 giugno, o alla fine delle attività didattiche in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 16.8.2022, in relazione alla classe di concorso A045, coincidenti, o meno, con gli incarichi indicati e descritti al punto V) delle premesse e come ivi evidenziati in relazione ai bollettini nn. 2, 3 e 4, nonché riportati e riassunti nella tabella allegato 13 del ricorso;

Nel merito:

B) previa eventuale disapplicazione dell'O.M. 116/2012 e disapplicazione dei bollettini di nomina dal n. 2 al n. 4, nell'ambito della Provincia di Torino, indicati nelle premesse al capoverso 5) in relazione alle posizioni della GPS ivi evidenziate - nonché riassunte e riportate nella tabella allegato 13, accertare e dichiarare che la ricorrente Giovanna Zangari ha diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale, e quindi fino al 31.08.2023, al 30.06.2023, o comunque fine alla fine delle attività didattiche a.s. 2022/2023, in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda del 16.08.2022, in relazione alla classe di concorso A045, coincidenti con gli incarichi indicati e descritti al predetto punto V) delle premesse e come ivi evidenziati in relazione ai bollettini nn. 2, 3 e 4, nonché riportati e riassunti nella tabella allegato _ del ricorso, e per l'effetto:

- **condannare**, il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive



prerogative e/o competenze, all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale, e quindi fino al 31.08.2023, al 30.06.2023, o comunque fine alla fine delle attività didattiche a.s. 2022/2023, in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda del 16.08.2022, in relazione alla classe di concorso A045, coincidenti con gli incarichi indicati e descritti al predetto punto 5) delle premesse e come ivi evidenziati in relazione ai bollettini nn. 2, 3 e 4, nonché riportati e riassunti nella tabella allegato 13 del ricorso.

*- **condannare** il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., e/o l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative, al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione non percepita a far data dal 08.09.2022 (data del primo conferimento di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico che sarà riconosciuta giudizialmente, e sino alla data di attribuzione del nuovo incarico;*

***C) In subordine, PREVIO ACCERTAMENTO** del diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale, e quindi fino al 31.08.2023, al 30.06.2023, o comunque fine alla fine delle attività didattiche a.s. 2022/2023, in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda del 16.08.2022, in relazione alla classe di concorso A045, coincidenti con gli incarichi indicati e descritti al predetto punto 5) delle premesse e come ivi evidenziati in relazione ai bollettini nn. 2, 3 e 4, nonché riportati e riassunti nella tabella allegato _ del ricorso, e della correlata illegittima condotta tenuta dagli enti resistenti in relazione all'omessa convocazione della ricorrente, **CONDANNARE** il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative:*

- al risarcimento del danno in favore della ricorrente, in misura corrispondente alla retribuzione che le sarebbe dovuta per l'incarico annuale e/o fino a fine servizio, detratte eventuali somme che le saranno eventualmente riconosciute per retribuzione in vista di eventuali incarichi futuri;
- nonché a riconoscere ed attribuire alla medesima ricorrente, il punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere, e segnatamente il punteggio massimo attribuibile per l'intero anno o comunque per un periodo superiore a 166 giorni (12 punti), detratti eventuali punteggi che saranno acquisiti per effetto di eventuali supplenze future;

***D) condannare** il Ministero resistente, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari”.*



In via istruttoria, con riserva di integrare nei modi e tempi di legge, laddove necessario, si producono i seguenti documenti:

- 1) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022;
- 2) Nota Ministero dell'Istruzione dell'11.05.2022;
- 3) domanda di inserimento aggiornamento GPS del 31.05.2022 protocollata;
- 4) Nota Ministero Istruzione n. 28656 del 01.08.2022;
- 5) domanda GPS del 16.08.2022 Giovanna Zangari – preferenze debitamente protocollata;
- 6) graduatoria GPS II fascia per la Provincia di Torino pubblicata il 30.08.2022, limitatamente a classe di concorso A045;
- 7) bollettino n. 1 del 30.08.2022 pubblicato;
- 8) bollettino n. 2 del 08/09/2022 pubblicato;
- 9) bollettino n. 3 del 19/09/2022 pubblicato;
- 10) bollettino n. 4 del 05/10/2022 pubblicato;
- 11) titoli di ammissione, e non, valutati ai fini del punteggio;
- 12) contratti di lavoro e buste paga incarichi del precedente biennio (servizio);
- 13) schema tabella riassuntiva delle posizioni con specificazione di sedi e tipo contratto che hanno scavalcato ingiustificatamente la ricorrente;**
- 14) Guida rapida – operativa pubblicata dal Ministero dell'Istruzione per l'inserimento della domanda – preferenze;
- 15) graduatoria GPS 2021 Provincia di Torino A045;
- 16) documento d'identità della ricorrente;
- 17) richiesta informazioni a mezzo pec del 08.09.2022;

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA

DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere destinataria di attribuzione di incarico annuale o fino alla fine delle attività didattiche, in relazione alla classe di concorso A045, con riferimento a incarichi già conferiti a personale docente con punteggio e posizioni inferiori di quelli della ricorrente, per effetto dello scorrimento non legittimo delle graduatorie provinciali supplenze (GPS) di II fascia della Provincia di Torino. Ciò implica che detto personale docente (indicato nella tabella allegato con n. 13 del ricorso e corrispondente a n. 9 docenti) appare essere controinteressato rispetto alla



posizione dell'istante finalizzata in via principale e cautelare a conseguire l'incarico ad essi docenti attribuito, benché con punteggio e posizione inferiore.

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti destinatari di incarico di nomina a seguito dei bollettini di conferimento di nn. 2, 3 e 4 pubblicati dal Ministero dell'istruzione - U.S.R. per il Piemonte, incarico per il quale l'istante chiede giudizialmente l'attribuzione.

RILEVATO

CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione non solo del cospicuo numero dei destinatari, ma anche della difficoltà nello svolgimento dell'attività di rintraccio, se si considera che sono sconosciuti e difficilmente potranno essere conseguiti i dati anagrafici completi dei controinteressati e il loro indirizzo di residenza e/o domicilio, non essendo ricavabile aliunde;

CHE, oltremodo, l'attività di identificazione e di rintraccio e di successiva notifica a ciascuno dei controinteressati, si pone come eccessivamente gravosa per lo svolgimento del procedimento, determinando un aggravio dello stesso con potenziali rischi di allungamento dovuti a possibili rinvii d'udienza per difetti di notifica e/o di individuazione dei destinatari, con conseguente rischio di stallo per il procedimento nonché sacrificio delle esigenze d'urgenza dedotte per effetto dell'istanza cautelare;

CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel



testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]”* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO INFINE CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’USR per il Piemonte e/o del Ministero dell’Istruzione.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore ricompreso nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, e che il contributo unificato dovuto nella misura della metà è pari ad € 118,50.

Salvis iuribus.

Vallo della Lucania (SA) - Torino, lì 22/10/2022

Avv. Matteo Ricchiuti

Avv. Francesco Paolo Zangari

